



Comune di Civitella Messer Raimondo

Provincia di Chieti

(Copia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N. 24

del 06-08-2016

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 09:35 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria convocazione.

all'appello risultano

	Presenti/Assenti	
Danilo D'Orazio	Presente	
Luca Larcinese	Presente	
Angelo Di Medio	Assente	
Angela Di Stefano	Presente	
Roberta Di Sebastiano	Presente	
Mirko Pasquale Romano	Presente	
Mario Masciantonio	Presente	
Luca D'Orazio	Presente	
Paolo Di Guglielmo	Assente	
Nicola Di Guglielmo	Presente	
Francesco Di Sebastiano	Presente	
Totale	Presenti 9	Assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale PASQUALE DE FALCO

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 1/3/2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n°55 del 7/3/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che, con precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2016.

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo IV "Disposizioni componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 09/09/2014, che all'articolo 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della TARI sulla base del Piano finanziario approvato;

RILEVATO che il costo complessivo del servizio come dall' approvato Piano economico e finanziario è pari a €. 106.289,47.

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dal responsabile del Settore finanziario e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il D. lgs. 267/2000;
- la Legge 147/2013 nel testo vigente.

PROPONE

- 1) Di approvare per l'anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) – Tassa comunale sui rifiuti (TARI):

Tariffe TARI utenze domestiche.

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,132995	67,986686
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,156047	158,635602
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,177326	203,960060
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,191512	249,284517
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,196832	328,602319
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,195059	385,257891

TARI utenze non domestiche.

Tariffa utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,230648	1,563503
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,233240	1,581543
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,243606	1,651700
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,264338	1,800032
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,202141	1,373076
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,246198	1,471296
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1,135102	7,717290
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,440564	4,008982

- 2) Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario.
- 3) Di demandare al Responsabile del Settore tributi la pubblicazione delle tariffe approvate con il presente atto in apposita sezione del sito web istituzionale e di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n.2 (Di Guglielmo Nicola, Di Sebastiano Francesco)

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito: Con voti favorevoli n. 7 e contrari n.2 (Di Guglielmo Nicola, Di Sebastiano Francesco)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Danilo D'Orazio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PASQUALE DE FALCO

-
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 06-08-2016 n. 157 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
 - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PASQUALE DE FALCO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 06-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

PASQUALE DE FALCO

PARERI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 06-08-2016

"APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016."

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Greta Varallo)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to NICOLANGELO MADONNA)